

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**VISTO** il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

**VISTE** le istanze ricevute da importatori, con le quali sono state richieste le iscrizioni in tariffa di nuovi prodotti, per le quali risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;

**CONSIDERATO** che un importatore ha richiesto, per un prodotto, un prezzo che non è inserito nella relativa tabella di ripartizione;

**CONSIDERATO** che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni, sono disciplinati dall'articolo 39-quater del citato Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuate in relazione ai prezzi richiesti dai fabbricanti e importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere all'integrazione della predetta tabella di ripartizione dei prezzi, nonché all'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati, nella tariffa di vendita;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente all'iscrizione in tariffa, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

## IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

### ARTICOLO 1

1. La tabella C – Sigaretti – è integrata con il prezzo di 1.136,36 euro/chilogrammo convenzionale.
2. Per l'effetto, la ripartizione, di cui alla tabella C – Sigaretti – pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è integrata come segue:

<b>TABELLA C - SIGARETTI</b>				
Quota al fornitore	Aggio al rivenditore	Imposta sul valore aggiunto	Accisa	Prezzo di vendita al pubblico
545,07	113,64	204,92	272,73	1.136,36

### ARTICOLO 2

1. Le marche di tabacchi lavorati, di seguito indicate, sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla tabella di ripartizione di cui all'art.39-quinquies del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dagli importatori:

<b>TABELLA B – SIGARI</b>			
MARCA	Confezione	Euro/Kg. convenzionale	Euro/ confezione
DAVIDOFF SIGNATURE N°1 LIMITED EDITION COLLECTION	da 10 pezzi	8.000,00	400,00

<b>TABELLA C – SIGARETTI</b>			
MARCA	Confezione	Euro/Kg. convenzionale	Euro/ confezione
COHIBA SHORT 88 YEAR OF THE RABBIT	da 88 pezzi	1.136,36	250,00
MONTECRISTO SHORT 66 YEAR OF THE RABBIT	da 66 pezzi	909,09	150,00

<b>TABELLA D – TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE</b>			
MARCA	Confezione	Euro/Kg.	Euro/ confezione
#NO NAME RED	da 30 grammi	213,34	6,40

### ARTICOLO 3

1. Per l'effetto di quanto riportato agli artt. 1 e 2, la tabella di ripartizione dei prezzi e la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono aggiornate e pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**IL DIRETTORE GENERALE**

oooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

**Roberto Alesse**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art.3 comma 2 D.L.gs. 39/1993)